

Pubblicato il ____/11/2023

N. ____/2023 REG.PROV.COLL.
N. ____/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo nell'ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, unitamente ai relativi allegati;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 10, comma 8, del bando di concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2023:

- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b*), del bando di concorso;
 - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b*), del bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

– Centro nazionale selezione reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visto l'articolo 60 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno ____ novembre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato «*presenta - OMISSIS-, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"*»;

- in particolare, in occasione della visita del -OMISSIS-, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha accertato l'altezza e il peso del candidato, rispettivamente, in -OMISSIS-, pervenendo, conseguentemente, a riscontrare un valore di I.M.C. (indice di massa corporea) pari a -OMISSIS-, come tale inferiore rispetto al minimo di 20, richiesto dalla direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014;

- la parte ha allegato che la causa di non idoneità rileva dalla Commissione sarebbe, in realtà, insussistente, in quanto il riscontro di un valore di I.M.C. inferiore a 20 sarebbe imputabile a un errore nella misurazione del peso del

candidato, come dimostrato dagli accertamenti eseguiti dal sig. -OMISSIS- a brevissima distanza dall'esame medico in sede concorsuale; in particolare, alla visita effettuata presso un centro diagnostico privato, accreditato con il servizio sanitario nazionale, il -OMISSIS- (a soli cinque giorni rispetto agli accertamenti nell'ambito della selezione) il peso del ricorrente è risultato di-OMISSIS- e il medesimo esito è stato confermato all'ulteriore visita del -OMISSIS- presso un altro centro diagnostico privato, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, atteso che in tale occasione il peso del sig. -OMISSIS- è stato accertato in -OMISSIS- e il valore di I.M.C. è risultato, quindi, pari a -OMISSIS-;

- sotto altro profilo, il ricorrente ha sostenuto che il giudizio impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la Commissione avrebbe dovuto effettuare una prova funzionale ovvero disporre accertamenti strumentali, tenuto conto anche del minimo scostamento rilevato del valore di I.M.C. rispetto a quello richiesto; diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivata;

- con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del 9 febbraio 2023 è stato disposto l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi dell'*iter* concorsuale;

- l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento;

- in adempimento del decreto cautelare, il ricorrente è stato sottoposto il 27 febbraio 2023 agli accertamenti attitudinali, in esito ai quali è stato giudicato idoneo con riserva;

- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 10 marzo 2023, questa Sezione ha disposto una verifica, della quale è stato incaricato l'Ispettorato di sanità della Marina militare, al fine di *“(...) rilevare il peso del ricorrente e il relativo IMC, esprimendosi conclusivamente in merito alla sussistenza della causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale”*;
- la relazione della verifica, depositata agli atti del giudizio il 12 aprile 2023, ha accertato, con riguardo al sig. -OMISSIS-, *“(...) un peso pari a -OMISSIS- in soggetto in possesso di normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica”*, pervenendo a ritenere attribuibile al candidato *“(...) il coefficiente 2 (due) per la caratteristica somato-funzionale CO (Costituzione) “2 CO”, come espresso nelle note del codice 8 di cui al sopra citato D.M.”* [ossia il decreto ministeriale del 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare];
- il 5 giugno 2023 il ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale ha esteso il gravame alla graduatoria del concorso, frattanto approvata con decreto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del 12 aprile 2023;
- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 7 luglio 2023 questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami; con la medesima ordinanza è stato, inoltre, disposto l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate;
- l'incombente è stato adempiuto dalla parte;
- in vista della camera di consiglio fissata per la prosecuzione della trattazione, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria;

- alla camera di consiglio del _____ novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la definizione del giudizio all'esito della fase cautelare, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia fondato, atteso che:

- il ricorrente è stato giudicato non idoneo a causa del riscontro di un valore dell'indice di massa corporea (I.M.C.) pari a -OMISSIS-, come tale inferiore rispetto al valore minimo di 20 stabilito alla lettera "A) *Morfologia generale*" della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014;

- ai fini della determinazione del predetto indice, rilevano i valori dell'altezza e del peso del candidato, in quanto –in base alla richiamata direttiva tecnica – l'I.M.C. è dato dal "(...) *rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: $I.M.C = p / (h \times h)$* ";

- nel caso in esame, l'accertamento del peso del candidato effettuato in sede concorsuale ha condotto a esiti divergenti sia rispetto alle ulteriori misurazioni alle quali il candidato si è sottoposto a breve distanza di tempo presso specialisti da lui autonomamente consultati, sia rispetto a quanto riscontrato dall'Organo incaricato della verifica disposta da questa Sezione;

- in particolare, alla visita medica del -OMISSIS-, la Commissione ha rilevato l'altezza del sig. -OMISSIS- in-OMISSIS-, pervenendo così a determinare il valore di I.M.C. pari a -OMISSIS-; nei successivi accertamenti è stata sempre confermata la misura dell'altezza di-OMISSIS-, mentre il peso è risultato costantemente superiore di circa -OMISSIS- rispetto a quanto riscontrato in sede concorsuale, essendo stato rilevato in-OMISSIS- in occasione della visita eseguita dal sig. -OMISSIS- il -OMISSIS-, in -OMISSIS- all'ulteriore visita alla quale il ricorrente si è

sottoposto il -OMISSIS- e – infine – in -OMISSIS- all'esame eseguito dall'Organo incaricato della verifica il 29 marzo 2023;

- da tali elementi emerge, ad avviso del Collegio, l'erroneità della misurazione eseguita in sede concorsuale, in quanto le ulteriori misurazioni alle quali si è sottoposto il candidato presso specialisti da lui autonomamente consultati e i rilevamenti dell'Organo incaricato della verifica disposta da questa Sezione hanno dato risultati, tra loro sostanzialmente concordanti, che attestano il peso del candidato intorno ai -OMISSIS- e, conseguentemente, conducono a un valore di I.M.C. superiore a 20;

- proprio la sostanziale concordanza tra loro delle tre ulteriori misurazioni del peso (-OMISSIS-), eseguite l'una a breve distanza dall'esame concorsuale del -OMISSIS- e le altre due nell'arco di circa due mesi e mezzo da tale esame, inducono a ritenere fondate le contestazioni del ricorrente circa la sussistenza di un errore nel predetto accertamento del -OMISSIS-, che ha condotto all'impugnato giudizio di non idoneità;

- come già affermato da questa Sezione in altre analoghe controversie, può, pertanto, ragionevolmente ritenersi che il quadro riscontrato in occasione della verifica corrispondesse a quello rilevabile già al momento della visita eseguita in sede concorsuale (TAR Lazio, Sez. I Bis, 21 aprile 2022, n. 4859);

- d'altro canto, l'Organo incaricato della verifica ha anche accertato, mediante la sottoposizione del ricorrente a esame impedenziometrico con hand-grip test, il "*normale sviluppo somatico*" e la "*buona attitudine dinamica*" del candidato, tanto da ritenere attribuibile al medesimo un profilo CO 2, comportante l'idoneità ai fini della selezione concorsuale;

- emerge, pertanto, l'inattendibilità del giudizio di non idoneità espresso nei confronti del sig. -OMISSIS- e, conseguentemente, risulta viziata per illegittimità derivata anche la graduatoria del concorso, nella parte in cui non

contempla il nominativo del ricorrente;

Ritenuto, in considerazione di quanto sin qui illustrato, che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere accolti e che, per l'effetto, debba essere disposto l'annullamento dell'impugnato provvedimento di non idoneità, nonché, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente, della graduatoria del concorso, approvata con il decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri del 12 aprile 2023;

Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;

Ritenuto che nulla debba disporsi quanto alle spese di verifica, in mancanza di alcuna domanda di liquidazione delle spettanze presentata dall'Organo incaricato nei termini di cui all'articolo 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di inidoneità, nonché, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria del concorso, approvata con decreto del 12 aprile 2023.

Condanna il Comando generale dell'Arma dei carabinieri al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.